Codice A1902A
D.D. 27 ottobre 2026, n. 439
Accertamento e attestazione del periodo di attività lavorativa qualificata ai sensi della LR. 1/2009 art. 34 bis - istanza Findom n. 238849 - MAGNOLI ERICA.

ATTO DD 439/A1902A/2026 DEL 27/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1902A - Artigianato

OGGETTO: Accertamento e attestazione del periodo di attività lavorativa qualificata ai sensi della LR. 1/2009 art. 34 bis – istanza Findom n. 238849 - MAGNOLI ERICA.

Premesso che:

- la legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista.", all'articolo 3 "Conseguimento della qualificazione professionale" prevede quanto segue:

"1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990 , articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;

b) oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, legittimato all'esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;

c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente,

seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11";

- la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato", all'art. 34 bis "Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore" prevede che:

"1. Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 . Disciplina dell'attività di estetista) e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/1992, finanziati o riconosciuti dalle province, la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista.";

- la Determinazione dirigenziale n. 493/A19020 del 29 luglio 2015 “L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l’abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica”, all'Allegato A prevede quanto segue:

2.6 L’esperienza lavorativa qualificata, con esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello del CCNL di categoria, maturata in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, è attestata dall’iscrizione sia ai fini previdenziali Inps e sia ai fini assicurativi Inail per i periodi di attività lavorativa utili a maturare il requisito previsto dalla normativa;

5.2 "In ordine all’istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore (punto 2.1 c) il richiedente deve dimostrare: un periodo, non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di collaboratore presso un’impresa di estetista nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di formazione";

5.6 In caso di prestazione d’opera in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, il richiedente deve specificare i periodi di attività lavorativa segnati ai fini:
- contributivi, rilevati dal conto Inps,
- assicurativi, rilevati dal certificato Inail a supporto della effettiva partecipazione e mansioni indicando: decorrenza rischio, codice attività Estetista.

Dato atto che:

- MAGNOLI ERICA (c.f. *omissis*) ha presentato domanda di attestazione delle esperienze lavorative per l’ammissione al corso per la qualificazione professionale di estetista, ai sensi dell’art. 34 bis della L.R. n. 1/2009, su piattaforma Findom - Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale (n. istanza 239641), in data 07/09/2026 (prot. n. 12532/A19000 del 08/09/2026), allegando documentazione inerente l'attività lavorativa;

- con l'istruttoria è stato accertato e può essere attestato un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, in qualità di titolare, presso una impresa di estetista, svolto nel corso dell'ultimo quinquennio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54; in particolare:

- l’attività lavorativa è documentata da estratto conto previdenziale INPS del 07/10/2026 (prot. 15490/19000 del 21/10/2026), il periodo di inserimento presso un'impresa di estetista in qualità di titolare di impresa non artigiana;

- l’inquadramento per prestazione d’opera, in qualità di socio/titolare di impresa non artigiana è documentato dalla verifica assicurativa Inail del 07/09/2026 (Prot. n. 15491/A19000 del 21/10/2026), nello specifico:

 - periodi assicurativi Inail rilevati: dal 26/06/2023 al 07/09/2026 (0310 ESTETISTA);

- è stata effettuata la verifica dell’impresa di estetista in qualità di titolare con visura camerale del 20/10/2026, estratta dalla piattaforma Telemaco-InfoCamere.

- il provvedimento regionale di cui all'art. 34 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. deve unicamente accertare, attestare e determinare il periodo di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista svolta dal soggetto che presenta domanda di attestazione delle esperienze lavorative per l’ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. 9 dicembre 1992, n. 54;

per tutto quanto sopra, sussistono le condizioni per attestare e determinare che il periodo di attività lavorativa qualificata, non inferiore a tre anni a tempo pieno svolto nell’ultimo quinquennio da **MAGNOLI ERICA** presso un'impresa di estetista, ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 9 dicembre 1992, n. 54, è conforme a quanto richiesto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della stessa l.r. 54/1992.

Dato atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista e s.m.i.;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 54 del 9 dicembre 1992 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028" ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 34 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i., che, sulla base dell'accertamento e attestazione di cui alla premessa, il periodo di attività lavorativa qualificata, non inferiore a tre anni a tempo pieno svolto nell'ultimo quinquennio da MAGNOLI ERICA presso un'impresa di estetista, ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 9 dicembre 1992, n. 54, è conforme a quanto richiesto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della stessa l.r. 54/1992.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. 1199/1971 entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone